

## Statuto – Consiglio Nazionale 12 dicembre 2009

### Venerdì 6 novembre definimmo i seguenti criteri:

- a) Si procede alla revisione dello Statuto Confederale ponendosi come obiettivo il rafforzamento democratico complessivo del Movimento affinché il potere attrattivo verso l'unità, rappresentato storicamente dalla Confederazione, possa permettere, senza contraccolpi, di dare finalmente stabile e definitiva attuazione al decentramento organizzativo ed amministrativo che si prevede di attuare attraverso la costituzione di apposite Federazioni Regionali.
- b) Lo Statuto Confederale dovrà prevedere la costituzione di Federazioni Regionali e solo nel caso in cui le Misericordie di una regione decidano di non costituire la Federazione le competenze attribuite a quest'ultima rimarranno in capo alla Confederazione a titolo esplicitamente suppletivo.
- c) Rimangono in capo alla Confederazione
  - a. le competenze esclusive in materia di Politiche Nazionali ed Internazionali
  - b. l'Autorità Morale, la vigilanza, la tutela e la conservazione in materia di tradizioni e principi ispiratori del Movimento
  - c. la Formazione dei Confratelli e dei Dirigenti
  - d. la Autorizzazione alla Costituzione e la Ammissione delle nuove Confraternite
  - e. I poteri di arbitrato interno al Movimento (fatto salvo l'arbitrato interno alle singole Confraternite ove previsto)
  - f. La gestione e la organizzazione delle attività connesse ai servizi e delle provvidenze disposte dalla amministrazione centrale dello Stato
  - g. Le attività di soccorso e di istruzione della Protezione Civile (che, mantenendo l'unitarietà dell'organizzazione operativa, regolerà, con un apposito Allegato Tecnico al Regolamento – per altro già sperimentato positivamente in Toscana - l'impiego dei confratelli in appoggio ai contingenti promossi dalle regioni).
- d) Sono soci della Confederazione le singole Confraternite.
- e) Sono associate alla Confederazione le Federazioni.
- f) Sono soci delle Federazioni le Confraternite socie della Confederazione (obbligo della doppia associazione)
- g) Lo Statuto Confederale dovrà prevedere e garantire la netta separazione fra il potere di indirizzo politico (organi di governo e di gestione) ed il potere di vigilanza e di arbitrato (magistratura interna).

**A seguito della definizione di questi criteri la discussione sin qui sviluppata non ha risolto, lasciandole ancora aperte, le ulteriori questioni che ne discendono e che sono del tutto nuove (non previste dallo Statuto vigente), ovvero:**

1. **Quale sia l'ambito attribuito al potere di vigilanza e di arbitrato** – E' palese che si tratta del "contrappeso" attrattivo necessario a controbilanciare il pericolo di spinte centrifughe che possono essere determinate dalla prevista struttura federale regionale. Per questo motivo va posta particolare attenzione affinché da un lato possa esercitare "potere reale" dall'altro non sia invasivo dei legittimi ambiti del potere politico centrale (confederale) e locale (federale): ciò che va ricercato è il bilanciamento "dialettico" fra questi poteri in modo tale che l'uno non prevarichi l'altro (come invece può avvenire ed è avvenuto con lo Statuto vigente).

Sono attribuite al potere di vigilanza e di arbitrato le seguenti competenze:

- a. La Formazione dei Confratelli e dei Dirigenti del Movimento;
- b. L'autorizzazione alla costituzione di nuove Misericordie (previa la necessaria ricognizione e raccolte le osservazioni delle Confraternite circoscrizionali); l'accompagnamento nel periodo di avvio; l'Affiliazione alla Confederazione.
- c. La vigilanza di conformità morale sugli atti politici;

- d. La vigilanza sul rispetto dei processi democratici nel Movimento con capacità di iniziativa diretta (non più per interpellato come nell'attuale Statuto);
- e. Emissione di solleciti, di pareri e di deliberati in materia morale e di rispetto dei principi del Movimento e di legge.

Tali competenze devono essere esercitate nel rispetto della "indipendenza di giudizio".

**2. Quali siano le garanzie di autonomia del potere di vigilanza e di arbitrato** – E' evidente che la separazione dei poteri (come dire l'indipendenza della magistratura interna), per essere davvero concreta senza essere invasiva del campo politico, necessita di alcuni accorgimenti.

- a. Trasparenza e pubblicità degli atti – Le attività connesse all'esercizio del potere di vigilanza ed arbitrato devono essere poste, in modo trasparente, sotto gli occhi di tutti. Ciò vuol dire che devono essere svolte sempre in forma pubblica; ciò, fra l'altro, consentirà nel tempo di costituire una sorta di "giurisprudenza" interna alla quale ci possa riferire nei casi futuri.
- b. Incompatibilità – E' indispensabile che i titolari dell'esercizio dei poteri di vigilanza e di arbitrato siano sottratti alla tentazione od al sospetto di trasferire, illegittimamente, nei loro atti considerazioni di natura politica e personale.  
Ciò può essere garantito dal principio che l'esercizio di tale potere è incompatibile per coloro che abbiano ricoperto nel Movimento incarichi politici in un periodo antecedente la loro nomina (3 anni?). Tale incompatibilità si estende al periodo successivo alla decadenza della nomina (5 anni?).
- c. Indipendenza – Ai titolari del potere di vigilanza e di arbitrato devono essere garantite le condizioni di indipendenza (insensibilità) alle "pressioni" dei poteri concorrenti. Ciò viene garantito da alcuni accorgimenti:
  - 1. Nomina da parte della Assemblea dei Soci della Confederazione.
  - 2. Durata illimitata del mandato.
  - 3. Decadenza dal mandato per dimissioni o revoca nominativa, motivata, da parte della Assemblea dei Soci della Confederazione.
  - 4. Attribuzione delle funzioni arbitrali ad un gruppo ristretto eletto dagli stessi titolari del potere di vigilanza e arbitrato.

**3. Quale sia il processo da stabilire nello Statuto per ottenere effettivamente i risultati voluti** – La natura del potere di vigilanza ed arbitrato così definito è totalmente diversa da quella a cui siamo abituati con lo Statuto (vigente) di una struttura nazionale fortemente accentrata e scarsamente trasparente.

Il nuovo scenario federativo impone la creazione di nuovi organi e la definizione delle procedure per la loro formazione.

Da quanto detto emerge che in pratica l'Assemblea dei Soci della Confederazione nominerebbe i confratelli con i requisiti di compatibilità (precedente punto b) che si rendono disponibili e che andranno a costituire una apposita assemblea ristretta (la chiamiamo "Assemblea dei Conservatori?"), contestuale alla Assemblea dei Soci della Confederazione, per il rinnovo delle cariche, che avrà come unica competenza l'elezione del Collegio dei Proviriviri.

Il Collegio dei Proviriviri, riservando esclusivamente a se stesso le competenze arbitrali, gestirà le restanti competenze di cui al punto 1 avvalendosi del contributo personale ed individuale di confratelli componenti "l'Assemblea dei Conservatori".

Così facendo si ottiene:

- 1. La netta separazione fra potere politico e potere di vigilanza ed arbitrato poiché si viene a creare di fatto una diversa composizione della base dell'elettorato attivo (poiché anche la "Assemblea dei Conservatori" viene nominata dalla Assemblea dei Soci, la separazione viene prodotta dal criterio di incompatibilità).
- 2. la netta separazione fra l'esercizio del potere arbitrale (esercitato collegialmente) e la responsabilità delle attività di vigilanza (esercitate individualmente da persone diverse)

4. **Come si rafforzi politicamente l'unità nazionale del Movimento** – La volontà, da tutti espressa, di procedere alla costituzione delle Federazioni mantenendo l'unitarietà del riferimento nazionale nella Confederazione richiede che si proceda ai necessari aggiustamenti anche per i suoi organi titolari del potere politico.

Poiché le istanze di rappresentanza regionale-locale che avevano generato l'attuale formulazione statutaria sono state definitivamente risolte, ampliandone le competenze, con l'istituzione delle Federazioni regionali, l'organo politico del governo confederale (per evidente contrappeso) deve meglio definire la sua natura di rappresentanza nazionale al fine di evitare sovrapposizioni con le strutture decentrate.

Ovvero:

- a. Rappresentanza - il Consiglio Nazionale deve (almeno!) mantenere la sua rappresentanza elettiva nazionale ovvero i suoi componenti devono essere eletti su collegio unico nazionale (poiché la necessità di dare rappresentanza territoriale che consigliò l'introduzione dei collegi elettorali, è stata definitivamente attribuita alle nascenti Federazioni e da queste assorbita).
- b. Funzionalità - Il Consiglio Nazionale, perdendo una cospicua parte di competenze, deve strutturarsi per le restanti residue come vero organo di governo confederale dotandosi formalmente di un Ufficio di Segreteria per l'organizzazione dei propri lavori.
- c. Capacità delle decisioni - Il Consiglio Nazionale, essendo l'organo in cui nascono le politiche nazionali della confederazione, deve poterle rappresentare all'esterno attraverso un portavoce politicamente responsabile (così come avviene per il Consiglio Direttivo/Magistrato che si avvale del Presidente/Governatore). A questo riguardo esistono due possibilità:
  1. prevedere nello Statuto la figura di un Presidente del Consiglio Nazionale eletto da quest'ultimo e lasciare pressoché immutata la attuale figura del Presidente Nazionale (cioè, come per lo Stato un Presidente del Consiglio responsabile delle decisioni politiche ed un Presidente dello Stato con le sole funzioni di rappresentanza formale ma politicamente irresponsabile)
  2. prevedere l'elezione del Presidente Nazionale in seno al Consiglio Nazionale (in questo caso alle funzioni di sola rappresentanza attribuite attualmente al Presidente Nazionale si sommerebbero quelle proprie del capo del governo confederale)
- d. Efficacia – Le ridotte competenze confederali non rendono più necessario l'istituto esecutivo di un Consiglio di Presidenza preordinato.  
Rimane invece invariata l'esigenza di dare pratica attuazione alle decisioni ed iniziative politiche (in fase esecutiva): a questo scopo si deve prevedere nello Statuto la nomina di "Delegati ad-acta".  
Non sarebbe male che nello Statuto si facesse menzione della possibilità di riunire i "Delegati ad-acta" per armonizzarne le iniziative. Rispetto allo Statuto vigente in questa eventualità al posto del vecchio organo Consiglio di Presidenza (preordinato nel numero e nella composizione) si verrebbe a creare un organismo esecutivo-operativo di dimensione non preordinata.
- e. Costi della democrazia – Un Consiglio Nazionale eletto a suffragio universale, organizzato come vero organo politico di governo che agisce attraverso un suo portavoce politicamente responsabile ed appositi "delegati ad acta" avrà la necessità di riunirsi solo poche volte all'anno senza che vengano meno gli essenziali presupposti della rappresentanza democratica (poiché tutti coloro che ne rappresentano le decisioni sono politicamente responsabili e quindi posti sotto il suo controllo).

Andrea Cavaciocchi